

Codice DB1406

D.D. 21 ottobre 2009, n. 2302

**Domanda presentata in data 12.5.2009 dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. intesa ad ottenere un'autorizzazione idraulica per un attraversamento aereo, con condotta in PVC De 500mm. per fognatura nera, contenuta in tubatura autoportante flangiata in acciaio zincato De 600mm. del Torrente Sangone nel Comune di Giaveno (TO). Autorizzazione idraulica n. 4298.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio n. 14 – Torino-, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. la parte in attraversamento aereo del tubo flangiato in progetto dovrà essere sottoposta, in ogni suo tratto e punto di giuntura, a verifica periodica stabilendo un piano di manutenzione che dovrà assicurare il mantenimento delle sue caratteristiche di resistenza meccanica alle sollecitazioni così come risulta dai calcoli statici in progetto;
4. i manufatti di sostegno in cls armato in progetto dovranno essere ancorati saldamente nel tratto resistente delle sponde (come da progetto), per evitarne la rottura e il trasporto in alveo in caso di piena;
5. non potrà essere effettuata nessuna variazione permanente al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato dall'intervento, liberando da ogni genere di residuo di cantiere la sezione d'alveo interessata dal crollo della tubazione;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della condotta (caso di danneggiamento o crollo);
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il

quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 – vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, etc.).

Si precisa che il sopra descritto attraversamento potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e Regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Andrea Tealdi